Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1966

relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere

(66/401/CEE)

(GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Direttiva 69/63/CEE del Consiglio del 18 febbraio 1969	L 48	8	26.2.1969
►M2	Direttiva 71/162/CEE del Consiglio del 30 marzo 1971	L 87	24	17.4.1971
►M3	Direttiva 72/274/CEE del Consiglio del 20 luglio 1972	L 171	37	29.7.1972
►M4	Direttiva 72/418/CEE del Consiglio del 6 dicembre 1972	L 287	22	26.12.1972
►M5	Direttiva 73/438/CEE del Consiglio dell'11 dicembre 1973	L 356	79	27.12.1973
►M6	Direttiva 75/444/CEE del Consiglio del 26 giugno 1975	L 196	6	26.7.1975
►M7	Direttiva 78/55/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1977	L 16	23	20.1.1978
►M8	Prima Direttiva 78/386/CEE della Commissione del 18 aprile 1978	L 113	1	25.4.1978
►M9	Direttiva 78/692/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978	L 236	13	26.8.1978
►M10	Direttiva 78/1020/CEE del Consiglio del 5 dicembre 1978	L 350	27	14.12.1978
►M11	Direttiva 79/641/CEE della Commissione del 27 giugno 1979	L 183	13	19.7.1979
►M12	Direttiva 79/692/CEE del Consiglio del 24 luglio 1979	L 205	1	13.8.1979
►M13	Direttiva 80/754/CEE della Commissione del 17 luglio 1980	L 207	36	9.8.1980
►M14	Direttiva 81/126/CEE della Commissione del 16 febbraio 1981	L 67	36	12.3.1981
►M15	Direttiva 82/287/CEE della Commissione del 13 aprile 1982	L 131	24	13.5.1982
►M16	Direttiva 85/38/CEE della Commissione del 14 dicembre 1984	L 16	41	19.1.1985
►M17	Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985	L 362	8	31.12.1985
►M18	Direttiva 86/155/CEE del Consiglio del 22 aprile 1986	L 118	23	7.5.1986
►M19	Direttiva 87/120/CEE della Commissione del 14 gennaio 1987	L 49	39	18.2.1987
►M20	Direttiva 87/480/CEE della Commissione del 9 settembre 1987	L 273	43	26.9.1987
►M21	Direttiva 88/332/CEE del Consiglio del 13 giugno 1988	L 151	82	17.6.1988
►M22	Direttiva 88/380/CEE del Consiglio del 13 giugno 1988	L 187	31	16.7.1988
►M23	Direttiva 89/100/CEE della Commissione del 20 gennaio 1989	L 38	36	10.2.1989
►M24	Direttiva 90/654/CEE del Consiglio del 4 dicembre 1990	L 353	48	17.12.1990
►M25	Direttiva 92/19/CEE della Commissione del 23 marzo 1992	L 104	61	22.4.1992
►M26	Direttiva 96/18/CE della Commissione del 19 marzo 1996	L 76	21	26.3.1996
►M27	Direttiva 96/72/CE del Consiglio del 18 novembre 1996	L 304	10	27.11.1996
►M28	Direttiva 98/95/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998	L 25	1	1.2.1999
►M29	Direttiva 98/96/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998	L 25	27	1.2.1999
►M30	Direttiva 2001/64/CE del Consiglio del 31 agosto 2001	L 234	60	1.9.2001

►**M31**	Direttiva 2003/61/CE del Consiglio del 18 giugno 2003	L 165	23	3.7.2003
►**M32**	Direttiva 2004/55/CE della Commissione del 20 aprile 2004	L 114	18	21.4.2004
►**M33**	Direttiva 2004/117/CE del Consiglio del 22 dicembre 2004	L 14	18	18.1.2005
►**M34**	Direttiva 2007/72/CE della Commissione del 13 dicembre 2007	L 329	37	14.12.2007
►**M35**	Direttiva 2009/74/CE della Commissione del 26 giugno 2009	L 166	40	27.6.2009
►**M36**	Direttiva di esecuzione 2012/37/UE della Commissione del 22 novembre 2012	L 325	13	23.11.2012
►**M37**	Direttiva di esecuzione (UE) 2016/317 della Commissione del 3 marzo 2016	L 60	72	5.3.2016
►**M38**	Direttiva di esecuzione (UE) 2016/2109 della Commissione del 1º dicembre 2016	L 327	59	2.12.2016
►**M39**	modificata dalla direttiva di esecuzione (UE) 2018/1028 della Commissione del 19 luglio 2018	L 184	7	20.7.2018
►**M40**	Direttiva di esecuzione (Ue) 2020/177 della commissione dell'11 febbraio 2020	L 41	1	13.2.2020

Modificata da:

►**A1**	Atto di adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	L 73	14	27.3.1972
►**A2**	Atto di adesione della Grecia	L 291	17	19.11.1979
►**A3**	Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	C 241	21	29.8.1994
	(adattado dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	L 1	1	1.1.1995

Rettificata da:

►**C1** Rettifica, GU L 18 del 22.1.1972, pag. 12 (71/162/CEE)
►**C2** Rettifica, GU L 128 del 21.5.1997, pag. 16 (92/19/CEE)
►**C3** Rettifica, GU L 234 del 26.8.1997, pag. 27 (71/162/CEE)
►**C4** Rettifica, GU L 49 del 25.2.1999, pag. 46 (98/96/CE)
►**C5** Rettifica, GU L 161 del 16.6.2001, pag. 48 (98/96/CE)
►**C6** Rettifica, GU L 338 del 17.12.2008, pag. 79 (2007/72/CE)

▼B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1966

relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere

(66/401/CEE)

▼M28

Articolo 1

La presente direttiva riguarda la produzione ai fini della commercializzazione e la commercializzazione delle sementi di piante foraggere all'interno della Comunità.

Articolo 1 bis

A fini della presente direttiva, per «commercializzazione» s'intende la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento mirante allo sfruttamento commerciale di sementi a terzi con o senza compenso.

Non vengono considerate come commercializzazione le compravendite di sementi non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà, come le seguenti operazioni:

— la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione;

— la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché esse non acquisiscano titoli sulle sementi fornite.

Non viene parimenti considerata come commercializzazione la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero la propagazione di sementi a questo scopo, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto. Il fornitore delle sementi trasmette al servizio di certificazione una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite.

Le condizioni dell'applicazione delle presenti disposizioni vengono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21.

▼B

Articolo 2

►M1 1. ◄ Ai sensi della presente direttiva s'intende per:

A. Piante foraggere: le piante dei generi e specie seguenti:

a) ►M35 *Poaceae* (*Gramineae*) ◄ Graminacee

▼M11

Agrostis canina L. Agrostide canina

▼M2

Agrostis gigantea Roth Agrostide gigante e bianca

Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifera

▼M2

►M19 *Agrostis capillaris* L. ◄	Agrostide tenue

▼B

Alopecurus pratensis L.	Coda di volpe

▼M11

►M35 *Arrhenatherum elatius* (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl ◄	Avena altissima

▼M22

Bromus catharticus Vahl.	Bromo
Bromus sitchensis Trin.	Bromo dell' Alaska

▼M18

Cynodon dactylon L. Pers.	Erba capriola

▼B

Dactylis glomerata	Dactylis (pannocchia)
►M19 *Festuca arundinacea* Schreber ◄	Festuca arundinacea

▼M35

Festuca filiformis Pourr	Festuca a foglie capillari

▼B

Festuca ovina L.	Festuca ovina
►M35 *Festuca pratensis* Huds. ◄	Festuca dei prati
Festuca rubra L.	Festuca rossa

▼M35

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina	Festuca indurita

▼M2

Lolium multiflorum Lam.	Loglio d'Italia (compreso il Loglio Westervoldigo)
Lolium perenne L.	Loglio perenne o loietto inglese
►M38 *Lolium* × *hybridum* Hausskn ◄	Loglio ibrido

▼M18

Phalaris acquatica L.	Erba di Harding, Phalaris

▼M11

►M35 *Phleum nodosum* L. ◄	►M35 Codolina comune ◄

▼B

Phleum pratense L.	Fleolo (coda di topo)

▼M2

Poa annua L.	Poa annua
Poa nemoralis L.	Poa dei boschi

▼M2

Poa palusris L.	Fienarola delle paludi
Poa pratensis L.	Fienarola dei prati
Poa trivialis L.	Poa comune

▼M11

►M19 *Trisetum flavescens* (L.) P. Beauv. ◄	Avena bionda

▼M25

Questa definizione si applica anche ai seguenti ibridi risultanti dall'incrocio delle specie sopra elencate:

▼M32

►M35 *x Festulolium* Asch. & Graebn. ◄	►M35 Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere *Festuca* e una specie del genere *Lolium* ◄

▼M38

b) Fabaceae (*Leguminosae*)	Leguminose
Biserrula pelecinus L.	Biserrula
Galega orientalis Lam.	Galega foraggera
Hedysarum coronarium L.	Sulla
Lathyrus cicera L.	Cicerchia/moco
Lotus corniculatus L.	Ginestrino
Lupinus albus L.	Lupino bianco
Lupinus angustifolius L.	Lupino selvatico
Lupinus luteus L.	Lupino giallo
Medicago doliata Carmign.	Medica aculeata
Medicago italica (Mill.) Fiori	Medica attorcigliata
Medicago littoralis Rohde ex Loisel.	Medica litorale
Medicago lupulina L.	Lupolina
Medicago murex Willd.	Medica pungente
Medicago polymorpha L.	Medica polimorfa
Medicago rugosa Desr.	Medica rugosa
Medicago sativa L.	Erba medica
Medicago scutellata (L.) Mill.	Medica scudata
Medicago truncatula Gaertn.	Medica troncata
Medicago × *varia* T. Martyn Sand	Erba medica ibrida
Onobrychis viciifolia Scop.	Lupinella
Ornithopus compressus L.	Uccellina comune
Ornithopus sativus Brot.	Serradella

▼**M38**

Pisum sativum L. (partim)	Pisello da foraggio
Trifolium alexandrinum L.	Trifoglio alessandrino
Trifolium fragiferum L.	Trifoglio fragola
Trifolium glanduliferum Boiss.	Trifoglio glandulifero
Trifolium hirtum All.	Trifoglio irto
Trifolium hybridum L.	Trifoglio ibrido
Trifolium incarnatum L.	Trifoglio incarnato
Trifolium isthmocarpum Brot.	Trifoglio a frutti strozzati
Trifolium michelianum Savi	Trifoglio di Micheli
Trifolium pratense L.	Trifoglio violetto
Trifolium repens L.	Trifoglio bianco
Trifolium resupinatum L.	Trifoglio persiano
Trifolium squarrosum L.	Trifoglio squarroso
Trifolium subterraneum L.	Trifoglio sotterraneo
Trifolium vesiculosum Savi	Trifoglio vescicoloso
Trigonella foenum-graecum L.	Fieno greco
Vicia benghalensis L.	Veccia del Bengala
Vicia faba L.	Favino
Vicia pannonica Crantz	Veccia d'Ungheria
Vicia sativa L.	Veccia comune
Vicia villosa Roth	Veccia vellutata

▼**M1**

c) Altre specie

►**M19** *Brassica napus* L. *var. napobrassica* (L.) Rchb. ◄	Navone
►**M19** *Brassica oleracea* L. *convar. acephala* (DC) *Alef. var. medullosa* Thell. + *Var. viridis* L. ◄	Cavolo da foraggio

▼**M22**

Phacelia tanacetifolia Benth.	Facelia

▼**M38**

Plantago lanceolata L.	Piantaggine lanciuola

▼**M1**

►**M19** *Raphanus sativus* L. *var. oleiformis* Pers. ◄	Rafano oleifero

▼B

B. Sementi di base

1. Sementi di varietà selezionate: le sementi

a) prodotte sotto la responsabilità del Costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;

b) previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate»,

c) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, alle condizioni degli allegati I e II per le sementi di base, e

▼M33

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all'allegato II, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

▼B

2. Sementi di varietà locali: le sementi

a) prodotte sotto il controllo ufficiale da materiali ufficialmente ammessi come varietà locali in una o più aziende di una regione d'origine esattamente delimitata;

b) previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate»,

c) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, alle condizioni degli allegati I e II per le sementi di base, e

▼M33

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all'allegato II, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

▼M28

C. Sementi certificate: le sementi di tutte le specie di cui al precedente punto A diverse da Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp. e Medicago sativa:

a) provenienti direttamente da sementi di base ovvero, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che, all'atto di un esame ufficiale, sono risultate conformi alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi di base;

b) previste per fini diversi dalla produzione di sementi,

c) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, lettera b), alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi certificate, e

▼M33

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

▼M28

C *bis*. Sementi certificate di prima generazione (Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp. e Medicago sativa), le sementi:

a) provenienti direttamente da sementi di base ovvero, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che possono soddisfare e che, all'atto di un esame ufficiale, soddisfano le condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi di base,

b) previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di seconda riproduzione» o per impieghi diversi dalla produzione di sementi di piante foraggere,

c) conformi, fatto salvo l'articolo 4, lettera b), alle condizioni stabilite dagli allegati I e II per le sementi certificate, e

▼M33

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

▼M28

C *ter*. Sementi certificate di seconda riproduzione (Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., e Medicago sativa), le sementi:

a) provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ovvero, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che possono soddisfare e che, all'atto di un esame ufficiale, soddisfano le condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi di base,

b) previste per impieghi diversi dalla produzione di sementi di piante foraggere,

c) conformi, fatto salvo l'articolo 4, lettera b), alle condizioni stabilite dagli allegati I e II per le sementi certificate, e

▼M33

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

▼B

D. Sementi commerciali: le sementi

a) identificate per la specie;

b) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, lettera b), alle condizioni dell'allegato II per le sementi commerciali, e

▼M33

c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b).

▼B

E. Disposizioni ufficiali: le disposizioni che sono adottate

a) da autorità di uno Stato, o

b) sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato, o

c) per attività ausiliarie, sempre sotto il controllo dello Stato, da persone fisiche vincolate da giuramento,

▼B

a condizione che le persone indicate sub b) e c) non traggano profitto particolare dal risultato di dette disposizioni.

▼M6

F. Piccoli imballaggi ►M27 CE ◄ A: gli imballaggi contenenti un miscuglio di sementi che non sono destinate ad essere usate come piante foraggere, a concorrenza di un peso netto di 2 kg, esclusi eventualmente gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento o altri additivi solidi.

G. Piccoli imballaggi ►M27 CE ◄ B: gli imballaggi contenenti ►M28 sementi di base, ◄ sementi certificate, sementi commerciali o — quando non si tratti di piccoli imballaggi ►M27 CE ◄ A — un miscuglio di sementi, a concorrenza di un peso netto di 10 kg, esclusi eventualmente gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento o altri additivi solidi.

▼M29

1 *bis*. Eventuali modifiche dell'elenco delle specie di cui al paragrafo 1, punto A, sono adottate conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 21.

▼M22

1 *ter*. I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, destinati alla certificazione alle condizioni della presente direttiva, possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.

▼M28

_____

▼M12

►M22 1 *quinquies*. ◄ Secondo la procedura prevista all'articolo 21, gli Stati membri possono essere autorizzati a non applicare per la produzione in uno Stato membro determinato la condizione di cui all'allegato II, parte I, punto 2, lettera B 1) per una o più delle specie considerate, sempreché le condizioni ecologiche e le esperienze acquisite permettano di ritenere che la norma di cui all'allegato II, parte I, punto 2, colonna 13 della tabella è rispettata.

▼M1

2. Gli Stati membri possono, durante un periodo transitorio di non oltre quattro anni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva ed in deroga alle disposizioni del paragrafo 1, punto C, certificare come sementi certificate le sementi provenienti direttamente da sementi ufficialmente controllate in uno Stato membro secondo il sistema vigente e che diano le stesse garanzie offerte dalle sementi certificate come sementi di base o sementi certificate secondo i principi della presente direttiva.

▼M4

_____

▼M33

3. Qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui al paragrafo 1, punto B.1, lettera d), punto B.2, lettera d), punto C, lettera d), punto C *bis*, lettera d), punto C *ter*, lettera d) e punto D, lettera c), sono soddisfatte le seguenti condizioni:

▼**M33**

A. Ispezione in campo

a) L'ispettore:

i) possiede le necessarie qualifiche tecniche;

ii) non trae alcun profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni;

iii) è ufficialmente autorizzato dall'autorità per la certificazione delle sementi dello Stato membro interessato; tale autorizzazione comprende, da parte degli ispettori, la prestazione di giuramento o la firma di una dichiarazione d'impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali;

iv) svolge le ispezioni sotto sorveglianza ufficiale conformemente alle norme applicabili alle ispezioni ufficiali;

b) la coltura da seme da ispezionare è ottenuta da sementi sottoposte con risultati soddisfacenti a controlli ufficiali a posteriori;

c) una parte delle colture da seme è controllata da ispettori ufficiali. Tale parte è almeno del 5 %;

d) una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte dalle colture da seme è conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all'identità e alla purezza varietale;

e) gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l'esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell'autorizzazione di cui alla lettera a), punto iii), agli ispettori ufficiali giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.

B. Controlli delle sementi

a) I controlli delle sementi sono eseguiti da laboratori di controllo appositamente autorizzati dall'autorità dello Stato membro interessato per la certificazione delle sementi, alle condizioni di cui alle lettere da b) a d).

b) I laboratori dispongono di una persona incaricata dell'analisi delle sementi direttamente responsabile delle operazioni tecniche di laboratorio ed in possesso delle qualifiche necessarie per dirigere un laboratorio di controllo delle sementi.

Le persone incaricate dell'analisi delle sementi possiedono le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per analisti ufficiali e confermate mediante esami ufficiali.

▼M33

I locali e le attrezzature dei laboratori sono considerati ufficialmente soddisfacenti, al fine del controllo delle sementi nell'ambito dell'autorizzazione, dall'autorità per la certificazione delle sementi.

I controlli sono eseguiti secondo i metodi vigenti a livello internazionale.

c) I laboratori sono:

i) indipendenti

oppure

ii) appartenenti a una società sementiera.

Nel caso di cui al punto ii) il laboratorio può eseguire il controllo soltanto in ordine a partite di sementi prodotte per conto della società a cui appartiene, salvo disposizione contraria convenuta tra la società stessa, il richiedente la certificazione e l'autorità per la certificazione delle sementi.

d) La prestazione dei laboratori per quanto riguarda il controllo delle sementi è soggetta a un'appropriata sorveglianza da parte dell'autorità per la certificazione delle sementi.

e) Ai fini della sorveglianza di cui alla lettera d) una percentuale delle partite di sementi per le quali è richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a controllo da parte di analisti ufficiali delle sementi. In linea di massima questa percentuale è ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione e le specie presentate, ma può anche essere diretta all'eliminazione di determinati dubbi. Tale percentuale ammonta almeno al 5 %.

f) Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l'esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell'autorizzazione di cui alla lettera a) ai laboratori ufficiali di analisi delle sementi giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.

▼M29

4. Per l'esecuzione dei controlli sotto sorveglianza ufficiale possono essere adottate ulteriori misure, secondo la procedura di cui all'articolo 21.

▼M33

_____

▼B

Articolo 3

▼M1

1. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di:

▼M19

Brassica napus L. *vari napobrassica* (L.) Rchb.

Brassica oleracea L. *convar. acephala* (DC) *Alef. Var. medullosa* Thell. + *var. viridis* L.

▼M1

Dactylis glomerata L.

▼M19

Festuca arundinacea Schreber

Festuca pratensis Hudson

▼M1

Festuca rubra L. ►M25 × Festulolium ◄

▼M34

Galega orientalis Lam.*Galega foraggera*

▼M2

Lolium multiflorum Lam

Lolium perenne L.

▼M38

Lolium × *hybridum* Hausskn

▼M1

Phleum pratense L.

Medicago sativa L.

▼M19

Medicago × *varia* T. Martyn

▼M11

Pisum sativum L.

▼M19

Raphanus sativus L. *var. oleiformis* Pers.

▼M1

Trifolium repens L.

e, a decorrere dal 1º luglio 1971, di *Trifolium pratense* L. possono essere commercializzate soltanto se siano state ufficialmente certificate come «sementi di base» o «sementi certificate» ►M28 ——————— ◄.

▼M18

1*bis*. Conformemente alla procedura prevista dall'articolo 21, il Regno di Spagna può essere autorizzato, fino al 31 dicembre 1989, ad ammettere deroghe al paragrafo 1 relativamente alle sementi di *Medicago sativa, Brassica olearacea convar. acephala* e *Raphanus sativus*.

▼B

2. Gli Stati membri prescrivono che sementi di generi e specie di piante foraggere diversi da quelli elencati al paragrafo 1 possono essere commercializzate soltanto se siano state ufficialmente certificate come «sementi di base» o «sementi certificate», o se siano sementi commerciali ►M28 ——————— ◄.

▼B

3. La Commissione può prescrivere, secondo la procedura prevista nell'articolo 21, che sementi di generi e specie di piante foraggere diversi da quelli elencati al paragrafo 1 possono essere commercializzate a decorrere da determinate date soltanto se siano state ufficialmente certificate come «sementi di base» o «sementi certificate».

4. Gli Stati membri vigilano affinché gli esami ufficiali delle sementi siano effettuati secondo i metodi internazionali in uso, ove tali metodi esistano.

▼M28

_____

Articolo 3 bis

In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri dispongono che possano essere commercializzate:

— le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e

— le sementi in natura commercializzate ai fini del condizionamento, a condizione che sia garantita l'individualità di tali sementi.

▼B

Articolo 4

Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare, in deroga all'articolo 3

a) la certificazione ufficiale e la commercializzazione di sementi di base non rispondenti alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa; altrettale deroga si applica, per il *Trifolium pratense*, anche alle sementi certificate quando siano destinate alla produzione di altre sementi certificate.

   Nei casi summenzionati sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca una determinata facoltà germinativa che indica, per la commercializzazione, su una speciale etichetta recante il suo nome e indirizzo nonché il numero di riferimento del lotto;

b) nell'interesse di un rapido approvvigionamento di sementi, la certificazione o l'ammissione ufficiali e la commercializzazione fino al primo destinatario commerciale di sementi delle categorie «sementi di base», «sementi certificate» o «sementi commerciali», per le quali non sia terminato l'esame ufficiale volto a controllare la rispondenza alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa. La certificazione o l'ammissione sono concesse a condizione che sia presentato un rapporto di analisi provvisoria della semente e sia indicato il nome e l'indirizzo del primo destinatario; sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca la facoltà germinativa risultante dall'analisi provvisoria; tale facoltà germinativa deve essere indicata, per la commercializzazione, su un'etichetta speciale recante il nome e l'indirizzo del fornitore nonché il numero di riferimento del lotto.

   Queste disposizioni non sono applicabili alle sementi importate dai paesi terzi, fatti salvi i casi previsti nell'articolo 15 limitatamente alle moltiplicazioni effettuate al di fuori della Comunità.

▼M28

Gli Stati membri che fanno ricorso alla deroga di cui alle lettere a) o b) si garantiscono la reciproca assistenza amministrativa per quanto concerne i controlli.

▼M28

Articolo 4 bis

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i produttori insediati nel proprio territorio a commercializzare:

a) piccoli quantitativi di sementi, a scopi scientifici o per lavori di selezione;

b) quantitativi adeguati di sementi per altri scopi di prova o di sperimentazione, purché le sementi siano di una varietà per la quale sia stata depositata una richiesta di iscrizione nel catalogo nello Stato membro considerato.

Nel caso di materiali geneticamente modificati, tale autorizzazione può esser concessa solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente. Ai fini della valutazione del rischio ambientale da effettuare al riguardo si applicano quindi le disposizioni previste all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 70/457/CEE.

2. Gli obiettivi per i quali possono essere concesse le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), le disposizioni relative al contrassegno degli imballaggi, nonché i quantitativi e le condizioni per la concessione, da parte degli Stati membri, di queste autorizzazioni sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 21.

3. Le autorizzazioni concesse prima della data di adozione della presente direttiva dagli Stati membri ai produttori insediati nel loro territorio per gli scopi di cui al paragrafo 1 rimangono valide in attesa che siano definite le disposizioni di cui al paragrafo 2. Successivamente, tutte tali autorizzazioni sono conformi alle disposizioni stabilite conformemente al paragrafo 2.

▼B

Articolo 5

Gli Stati membri, per la propria produzione, possono stabilire, per quanto si riferisce agli allegati I e II, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione nonché per l'esame delle sementi commerciali.

▼M28

Articolo 5 bis

Gli Stati membri possono limitare la certificazione delle sementi di Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp. e Medicago sativa alle sementi certificate di prima riproduzione.

▼B

Articolo 6

▼M2

Gli Stati membri stabiliscono, a richiesta del costitutore, che la descrizione eventualmente richiesta dei componenti genealogici sia tenuta segreta.

▼B

Articolo 7

▼M33

1. Gli Stati membri prescrivono che, durante la procedura di controllo delle varietà, durante l'esame delle sementi per la certificazione e l'esame delle sementi commerciali, i campioni siano prelevati ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale secondo metodi adeguati. Tuttavia, il campionamento delle sementi a fini dei controlli ai sensi dell'articolo 19 è eseguito ufficialmente.

1 *bis*. Qualora venga eseguito il campionamento delle sementi sotto sorveglianza ufficiale previsto al paragrafo 1, sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i campionamenti sono eseguiti da campionatori appositamente autorizzati dall'autorità dello Stato membro interessato per la certificazione delle sementi, alle condizioni di cui alle lettere b), c) e d);

b) i campionatori hanno le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per i campionatori ufficiali e confermate mediante esami ufficiali.

   Essi eseguono i campionamenti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;

c) i campionatori sono:

   i) persone fisiche indipendenti,

   ii) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività non comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione o il commercio di sementi,

   o

   iii) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione o il commercio di sementi.

   Nel caso di cui al punto iii) i campionatori possono eseguire campionamenti soltanto su partite di sementi prodotte per conto del loro datore di lavoro, salvo disposizione contraria convenuta tra il loro datore di lavoro, il richiedente la certificazione e l'autorità per la certificazione delle sementi;

d) la loro prestazione per quanto riguarda il campionamento di sementi è soggetta a un'adeguata sorveglianza da parte dell'autorità per la certificazione delle sementi. Qualora si proceda al campionamento automatico occorre applicare le procedure adeguate e soggette a sorveglianza ufficiale;

e) ai fini della sorveglianza di cui alla lettera d) una percentuale delle partite di sementi per le quali è richiesta certificazione ufficiale viene sottoposta a campionamento per il controllo da parte di campionatori ufficiali. In linea di massima questa percentuale è ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione e le specie presentate, ma può anche essere diretta all'eliminazione di determinati dubbi. Tale percentuale ammonta almeno al 5 %. Il campionamento ai fini del controllo non riguarda il campionamento automatico.

▼M33

Gli Stati membri confrontano i campioni di sementi prelevati ufficialmente con quelli della stessa partita prelevati sotto sorveglianza ufficiale;

f) gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l'esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell'autorizzazione di cui alla lettera a) ai campionatori ufficiali di sementi giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.

1 *ter*. Ulteriori misure applicabili alla pratica del campionamento di sementi sotto sorveglianza ufficiale possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

▼B

2. Per l'esame delle sementi per la certificazione e l'esame delle sementi commerciali, i campioni sono prelevati da lotti omogenei; nell'allegato III sono indicati il peso massimo di un lotto e il peso minimo del campione.

Articolo 8

1. Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzate sementi di base, sementi certificate e sementi commerciali soltanto in partite sufficientemente omogenee e in imballaggi chiusi, muniti, conformemente ►M6 agli articoli 9, 10 o 10 bis, a seconda dei casi, ◄ di un sistema di chiusura e di un contrassegno.

2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 per la commercializzazione di piccoli quantitativi al consumatore diretto per quanto riguarda l'imballaggio, il sistema di chiusura e il contrassegno.

▼M6

Articolo 9

▼M9

1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base, di sementi certificate e di sementi commerciali, quando non si tratta di sementi di queste ultime due categorie presentate sotto forma di piccoli imballaggi ►M27 CE ◄ B, siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sull'etichetta ufficiale prevista dall'articolo 10, paragrafo 1 o sull'imballaggio stesso.

Per assicurare la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'incorporazione della suddetta etichetta o l'apposizione di un sigillo ufficiale.

Le misure previste dal secondo comma non sono indispensabili nel caso di un sistema di chiusura non riutilizzabile.

▼M9

Secondo la procedura prevista dall'articolo 21 si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo.

▼M6

2. Gli Stati membri prescrivono che, salvo nel caso di frazionamento in piccoli imballaggi ►M27 CE ◄ B, si può procedere ad una o più chiusure successive soltanto ufficialmente ►M9 o sotto controllo ufficiale ◄. In tal caso, sull'etichetta prevista all'articolo 10, paragrafo 1, viene anche fatta menzione dell'ultima chiusura effettuata, della data e del servizio che l'ha effettuata.

▼M9

3. Gli Stati membri prescrivono che i piccoli imballaggi ►M27 CE ◄ B siano chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sul contrassegno o sull'imballaggio stesso. Secondo la procedura prevista dall'articolo 21 si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo. È possibile procedere a una o più nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale.

▼M28

_____

▼M7

Articolo 10

1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base, di sementi certificate e di sementi commerciali, quando non si tratta di sementi di queste due ultime categorie presentate sotto forma di piccoli imballaggi ►M27 CE ◄ B,

a) siano muniti, all'esterno, di un'etichetta ufficiale non ancora utilizzata, conforme ai requisiti fissati nell'allegato IV, parte A e redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità. Il colore dell'etichetta è bianco per le sementi di base, azzurro per le sementi certificate di prima riproduzione da sementi di base, rosso per le sementi certificate delle successive riproduzioni da sementi di base e bruno per le sementi commerciali. Se l'etichetta è munita di un occhiello, la sua fissazione è sempre assicurata mediante un sigillo ufficiale. Se, nel caso previsto all'articolo 4, lettera a), le sementi di base o le sementi certificate non soddisfano ai requisiti fissati nell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa, tale circostanza è menzionata sull'etichetta. È autorizzato l'impiego di etichette ufficiali adesive. Secondo la procedura di cui all'articolo 21 può essere autorizzata, sotto controllo ufficiale, la stampa sull'imballaggio, in modo indelebile e secondo il modello dell'etichetta, delle indicazioni prescritte,

b) contengano un attestato ufficiale dello stesso colore dell'etichetta, che riproduca almeno le indicazioni previste per l'etichetta nell'allegato IV, parte A I, lettera a), punti 3, 4 e 5 e, per le sementi commerciali, lettera b), punti 2, 4 e 5. L'attestato deve presentarsi in modo che non possa essere scambiato con l'etichetta di cui alla lettera a). Esso non è indispensabile quando le indicazioni sono stampate in modo indelebile sull'imballaggio se, conformemente alla lettera a), è utilizzata un'etichetta adesiva o un'etichetta costituita da materiale non lacerabile.

▼**M28**

_____

▼**M6**

Articolo 10 bis

1. Gli Stati membri prescrivono che i piccoli imballaggi ►**M27** CE ◄ B:

a) siano muniti all'esterno, conformemente all'allegato IV, lettera B, di un'etichetta del fornitore, di una scritta stampata o di un timbro in una delle lingue ufficiali delle Comunità; per gli imballaggi trasparenti tale etichetta può essere inserita all'interno, purché sia leggibile attraverso l'imballaggio per quanto concerne il colore dell'etichetta, si applica l'articolo 10, paragrafo 1, lettera a)

b) siano muniti di un numero d'ordine attribuito ufficialmente e apposto all'esterno dell'imballaggio, o sull'etichetta del fornitore di cui alla lettera a); in caso di utilizzazione di un talloncino adesivo ufficiale, si applica l'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), per quanto concerne il colore; le modalità di apposizione di tale numero d'ordine possono essere fissate secondo la procedura prevista dall'articolo 21.

2. Gli Stati membri possono prescrivere che per il contrassegno dei piccoli imballaggi ►**M27** CE ◄ B confezionati sul loro territorio sia utilizzato un talloncino adesivo ufficiale su cui siano in parte riportate le indicazioni di cui all'allegato IV, lettera B; quando le indicazioni sono riportate sul talloncino adesivo ufficiale, il contrassegno previsto al paragrafo 1, lettera a), non è richiesto.

▼**M28**

Articolo 10 ter

Gli Stati membri possono prevedere che, in caso di domanda, i piccoli imballaggi CE B di sementi siano chiusi e contrassegnati ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10.

▼**M6**

Articolo 10 quater

Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni opportune per permettere il controllo dell'identità delle sementi nel caso dei piccoli imballaggi e in particolare all'atto del frazionamento dei lotti di sementi. A tale scopo essi possono prevedere che i piccoli imballaggi, frazionati nel loro territorio, siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale.

▼**M30**

Articolo 10 quinquies

1. In deroga agli articoli 8, 9 e 10, gli Stati membri possono prevedere una semplificazione delle disposizioni relative al sistema di chiusura e al contrassegno degli imballaggi per la vendita delle sementi della categoria «sementi certificate» alla rinfusa al consumatore finale.

▼M30

2. Le condizioni per l'applicazione della deroga di cui al paragrafo 1 sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 21, paragrafo 2.

Fino all'adozione di tali condizioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della decisione 94/650/CE della Commissione ([1]).

▼M28

Articolo 11

1. Secondo la procedura di cui all'articolo 21 si può prevedere, per gli Stati membri, la possibilità di prescrivere che, nei casi diversi da quelli considerati dalla presente direttiva, gli imballaggi delle sementi di base, delle sementi certificate o delle sementi commerciali, siano provvisti di un'etichetta del fornitore (sotto forma di etichetta distinta da quella ufficiale oppure di informazioni del fornitore stampate sull'imballaggio stesso) o che le partite di sementi conformi alle condizioni speciali relative alla presenza di Avena fatua, stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21, siano accompagnate da un certificato ufficiale che ne attesti la conformità a tali condizioni.

2. Anche le indicazioni che debbono figurare su tale etichetta del fornitore sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21.

Articolo 11 bis

Nel caso di sementi di una varietà geneticamente modificata, ogni etichetta apposta sulla relativa partita e ogni documento, ufficiale o meno, che la accompagni in virtù della presente direttiva, indicano chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata.

▼B

Articolo 12

Gli Stati membri prescrivono che ogni trattamento chimico di sementi di base, di sementi certificate o di sementi commerciali sia menzionato o sull'etichetta ufficiale o su un'etichetta del fornitore, nonché sull'imballaggio o all'interno dello stesso.

▼M6

Articolo 13

▼M28

1. Gli Stati membri prescrivono che possano essere commercializzate sementi in miscugli di differenti generi, specie o varietà:

— non destinate ad essere utilizzate come piante foraggere, ove i miscugli possono contenere sementi di piante foraggere e sementi di piante che non sono piante foraggere ai sensi della presente direttiva;

([1]) GU L 252 del 28.9.1994, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/441/CE della Commissione (GU L 176 del 15.7.2000, pag. 50).

▼M28

— destinate ad essere utilizzate come piante foraggere, ove i miscugli contengono sementi di specie vegetali di cui alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE o 70/458/CEE, ad eccezione delle varietà di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 70/457/CEE;

— destinate alla salvaguardia dell'ambiente naturale nel quadro della conservazione delle risorse genetiche di cui all'articolo 22 bis, lettera b), nel qual caso i miscugli possono contenere sementi di piante foraggere e sementi di piante che non costituiscono piante foraggere ai sensi della presente direttiva.

Nei casi previsti al primo e al secondo comma resta inteso che le varie componenti dei miscugli, nella misura in cui appartengono ad una delle specie vegetali elencate nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE o 70/458/CEE devono essere conformi, prima di essere mescolate, alle norme di commercializzazione ad esse applicabili.

Altre condizioni, comprese l'etichettatura, il rilascio ad imprese dell'autorizzazione tecnica di produrre miscugli di sementi, il controllo della produzione dei miscugli e il campionamento dei lotti di partenza e dei miscugli prodotti sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 21.

Nel caso previsto dal terzo trattino, le condizioni relative alla commercializzazione dei miscugli sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21.

▼M6

►M28 2. ◄ Si applicano gli articoli 8, 9, 10 ter, 11 e 12 e, purché il colore dell'etichetta sia verde, gli articoli 10 e 10 bis. A tale proposito i piccoli imballaggi ►M27 CE ◄ A sono considerati piccoli imballaggi ►M27 CE ◄ B.

Tuttavia, per i piccoli imballaggi ►M27 CE ◄ A non è richiesto il numero d'ordine attribuito ufficialmente di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 1, lettera b).

▼M28

_____

▼M22

Articolo 13 bis

▼M29

Al fine di trovare migliori alternative a talune disposizioni stabilite dalla presente direttiva si può decidere l'organizzazione, a determinate condizioni, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.

▼M22

Nell'ambito di tali esperimenti gli Stati membri possono essere esentati da taluni obblighi previsti nella presente direttiva. La portata di tale esenzione è definita in rapporto alle condizioni in cui essa si applica. La durata di un esperimento non deve superare sette anni.

▼B

Articolo 14

▼M28

1. Gli Stati membri vigilano affinché le sementi commercializzate in applicazione delle disposizioni della presente direttiva, sia vincolanti che facoltative, non siano soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione diversa da quelle previste dalla presente direttiva o da altre direttive per quanto concerne le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.

▼A1

1 *bis*. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 21, autorizza per la commercializzazione delle sementi di piante da foraggio, nella totalità o in talune parti del territorio di uno o più Stati membri, che siano adottate disposizioni più rigorose di quelle previste nell'allegato II per quanto riguarda la presenza di Avena fatua in tali sementi, qualora siano applicate disposizioni analoghe alla produzione indigena delle sementi in questione e nelle colture di piante da foraggio della regione interessata sia effettivamente condotta una campagna di estirpazione dell'Avena fatua.

▼M28

_____

Articolo 14 bis

Le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base possono essere commercializzate in applicazione dell'articolo 3 bis, primo trattino, a condizione che:

a) siano state ufficialmente controllate dal servizio competente per la certificazione, conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base,

b) siano contenute in imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva, e

c) tali imballaggi siano provvisti di un'etichetta ufficiale, recante almeno le seguenti indicazioni:

— il servizio di certificazione e lo Stato membro o le relative sigle,

— il numero di riferimento della partita,

— il mese e l'anno della chiusura, oppure

— il mese e l'anno dell'ultimo prelievo ufficiale dei campioni ai fini della certificazione,

— la specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini,

▼M28

— la varietà, indicata almeno in caratteri latini,

— la dicitura «sementi pre-base»,

— il numero delle generazioni anteriori alle sementi della categoria «sementi certificate» oppure «sementi certificate di prima riproduzione».

L'etichetta è di colore bianco ed è barrata diagonalmente da una linea viola.

▼M22

Articolo 15

1. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di piante foraggere,

— provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto paese terzo, e

— raccolte in un altro Stato membro,

devono, a richiesta e senza pregiudizio della direttiva 70/457/CEE, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato I per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria.

Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

▼M28

2. Le sementi di piante foraggere raccolte nella Comunità e destinate ad essere certificate conformemente al paragrafo 1 sono:

— confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettere A e B, conformemente a quanto prevede l'articolo 9, paragrafo 1, e

— accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettera C.

Le disposizioni di cui al primo comma, relative all'imballaggio e al contrassegno, possono non essere applicate nel caso in cui le autorità responsabili del controllo in loco, quelle preposte al rilascio dei documenti per le sementi non definitivamente certificate ai fini della certificazione e quelle responsabili della certificazione stessa coincidano ovvero convengano sull'esenzione.

▼M33

3. Gli Stati membri prescrivono inoltre che le sementi di piante foraggere raccolte in un paese terzo siano, a richiesta, certificate se:

a) provengono direttamente:

i) da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente in uno o più Stati membri o in un paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b),

o

ii) dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un paese terzo di cui al punto i);

b) sono state sottoposte nella coltura di produzione ad un'ispezione in campo che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), per la categoria interessata;

c) è stato costatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria.

▼B

Articolo 16

1. Su proposta della Commissione il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, costata

a) se, nel caso previsto nell'articolo 15, le ispezioni in campo in un paese terzo soddisfino alle condizioni dell'allegato I;

▼M33

b) se sementi di piante foraggere raccolte in un paese terzo e che offrano le stesse garanzie quanto alle loro caratteristiche nonché alle disposizioni adottate per il loro esame, per assicurare l'identità, per i contrassegni e per il controllo siano per questi aspetti equivalenti alle sementi raccolte all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della presente direttiva.

▼B

2. ►M5 Gli Stati membri possono, per quanto riguarda un paese terzo, procedere essi stessi alle costatazioni di cui al paragrafo 1, purché il Consiglio non si sia ancora pronunciato, ai sensi della presente direttiva, nei confronti di questo paese. Questo diritto si estingue il ►M10 1º luglio 1978 ◄. ◄

▼M3

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche a ogni nuovo Stato membro per il periodo che va dal giorno della sua adesione alla data alla quale deve mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva

▼M24

4. Il paragrafo 1 è applicabile anche nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca fino al 31 dicembre 1991. Le modalità d'applicazione possono venir decise secondo la procedura di cui all'articolo 21.

▼M28

Articolo 17

1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di sementi di base, certificate o commerciali che si manifestino nella Comunità e non possano essere superate in altro modo, può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 21, che gli Stati membri autorizzino, per un periodo determinato, la commercializzazione nell'intera Comunità di quantitativi necessari per superare le difficoltà di approvvigionamento, di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti o di sementi di una varietà non inclusa nel «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole», o nei cataloghi nazionali della varietà degli Stati membri.

2. Quando si tratti di una categoria di sementi di una determinata varietà, l'etichetta ufficiale è quella prevista per la corrispondente categoria; per sementi di varietà non incluse nei cataloghi sopracitati, l'etichetta ufficiale è quella prevista per sementi commerciali. L'etichetta deve indicare sempre che si tratta di una categoria di sementi soggetta a requisiti ridotti.

3. Possono essere adottate norme d'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 secondo la procedura di cui all'articolo 21.

▼B

Articolo 18

La presente direttiva non si applica alle sementi di piante foraggere per le quali sia provata la destinazione all'esportazione in paesi terzi.

Articolo 19

▼M28

1. Gli Stati membri vigilano affinché siano effettuati controlli ufficiali sulla commercializzazione di sementi di piante foraggere, perlomeno mediante sondaggi, per verificare la conformità ai requisiti e alle condizioni della presente direttiva.

2. Fatta salva la libera circolazione delle sementi all'interno della Comunità, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché, all'atto della commercializzazione di quantitativi di sementi superiori a 2 kg importate da paesi terzi, vengano fornite loro le seguenti indicazioni:

a) specie,

b) varietà,

c) categoria,

d) paese di produzione e servizio di controllo ufficiale,

e) paese speditore,

▼**M28**

f) importatore,

g) quantitativi di sementi.

Le modalità secondo cui dette indicazioni debbono essere fornite possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21.

▼**M31**

Articolo 20

1. All'interno della Comunità sono effettuate prove e analisi comparative comunitarie per il controllo a posteriori di campioni, prelevati mediante sondaggi, di sementi di piante foraggere immesse sul mercato a norma delle disposizioni della presente direttiva obbligatorie o discrezionali. Le prove e le analisi comparative possono includere quanto segue:

— sementi raccolte in paesi terzi,

— sementi adatte all'agricoltura biologica,

— sementi commercializzate per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche.

2. Tali prove e analisi comparative sono effettuate per armonizzare i metodi tecnici della certificazione e controllare che le sementi soddisfino le condizioni previste.

3. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista dall'articolo 21, le disposizioni necessarie affinché si effettuino le prove e le analisi comparative. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 21 dei provvedimenti di ordine tecnico per l'esecuzione delle prove e delle analisi nonché dei risultati delle medesime.

4. La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle prove e delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2. Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall'autorità di bilancio.

5. Le prove e le analisi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le modalità di versamento di tale contributo sono stabilite conformemente alla procedura dell'articolo 21.

6. Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono realizzare le prove e le analisi previste ai paragrafi 1 e 2.

▼**M30**

Articolo 21

1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali istituito dall'articolo 1 della decisione 66/399/CEE del Consiglio (in appresso denominato il «Comitato»).

▼M30

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([1]).

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

▼M2

Articolo 21 bis

▼M5

Le modifiche da apportare al testo degli allegati in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21.

▼B

Articolo 22

La presente direttiva non pregiudica le disposizioni delle legislazioni nazionali giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali o di protezione della proprietà industriale e commerciale.

▼M28

Articolo 22 bis

1. Secondo la procedura di cui all'articolo 21, possono essere stabilite condizioni specifiche che tengano conto dei nuovi sviluppi per quanto riguarda:

a) le condizioni di commercializzazione di sementi trattate chimicamente;

b) le condizioni di commercializzazione di sementi per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, compresi i miscugli di sementi di specie che comprendono anche le specie elencate all'articolo 1 della direttiva 70/457/CEE del Consiglio e sono associate con specifici habitat naturali o seminaturali e minacciate dall'erosione genetica;

c) le condizioni di commercializzazione di sementi adatte alla produzione biologica.

2. Le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare i seguenti punti:

i) nel caso della lettera b) le sementi di queste specie devono essere di provenienza nota approvata dall'autorità competente di ciascuno Stato membro ai fini della commercializzazione nei settori specifici;

ii) nel caso della lettera b) pertinenti restrizioni quantitative.

([1]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

▼B

Articolo 23

Gli Stati membri mettono in vigore, non oltre il 1º luglio 1968, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, e non oltre il 1º luglio 1969 le disposizioni necessarie per conformarsi alle altre disposizioni della presente direttiva e dei relativi allegati. Esse ne informano immediatamente la Commissione.

▼M24

Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a conformarsi:

— alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, pe ciò che attiene:

  — alle sementi raccolte prima dell'unificazione tedesca, o dopo di essa, qualora i campi di produzione delle sementi siano stati seminati anteriormente a tale data, oppure

  — alle altre sementi, se sono state certificate conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2,

— alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, per quanto concerne la limitazione ai «piccoli quantitativi», per le sementi di «*Pisum sativum* L. (partim)» e di «*Vicia faba* L. (partim)»,

— alle disposizioni dell'atticolo 16, nei limiti delle tradizionali correnti di scambi e per soddisfare le esigenze di produzione delle imprese dell'ex Repubblica democratica tedesca,

ad una data successiva a quella sopra indicata, ma comunque entro il 31 dicembre 1992 per quanto riguarda il terzo trattino, ed entro il 31 dicembre 1994 per quanto riguarda gli altri trattini.

La Repubblica federale di Germania cura che le sementi per le quali si avvale di questa autorizzazione, diverse da quelle indicate al primo trattino, secondo sottotrattino, siano introdotte nelle parti della Comunità diverse dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto se è accettato che sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva.

▼M1

Articolo 23 bis

Secondo la procedura prevista all'articolo 21, uno Stato membro può, a sua richiesta, essere dispensato in tutto o in parte dall'applicazione delle disposizioni della presente direttiva per alcune specie, se non esiste normalmente una riproduzione e una commercializzazione delle sementi di tali specie sul suo territorio.

▼B

Articolo 24

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼M8

ALLEGATO I

Condizioni cui deve soddisfare la coltura

1. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata ed il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente.

2. La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alla distanza da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile

Coltura	Distanze minime
1	2
Brassica spp ►M22 Phacelia tanacetifolia ◄	
— per la produzione di sementi di base	400 m
— per la produzione di sementi certificate	200 m
Specie o varietà diverse da Brassica *spp.,* ►M22 Phacelia tanacetifolia ◄, ►M11 Pisum sativum ◄, ►M16 varietà di Poa pratensis, di cui al punto 4, nella seconda parte della terza frase: ◄	
— per la produzione di sementi destinate alla riproduzione, campi fino a 2 ettari	200 m
— per la produzione di sementi destinate alla riproduzione, campi superiori a 2 ettari	100 m
— per la produzione di sementi destinate alla produzione di piante foraggere, campi fino a 2 ettari	100 m
— per la produzione di sementi destinate alla produzione di piante foraggere, campi superiori a 2 ettari	50 m

Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

3. Le piante di altre specie, le sementi delle quali sono difficili da distinguere nelle analisi di laboratorio dalle sementi della coltura, sono tollerate in misura limitata. In particolare le colture delle specie di *Lolium* ►M25 o × *Festololium* ◄ devono rispondere alle seguenti condizioni:

il numero di piante di una specie di *Lolium* ►M25 o × *Festololium* ◄ diversa da quella della coltura non deve superare

— 1 per 50 m^2 per la produzione delle sementi di base;

— 1 per 10 m^2 per la produzione delle sementi certificate.

4. La coltura deve presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente.

In particolare le colture ►M14 diverse da quelle delle specie *Pisum sativum,* ►M15 *Vicia faba* ◄*, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala* ►M15 ———— ◄ ►M16 o di *Poa pratensis* ◄ ◄ devono rispondere alle seguenti norme:

il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare:

— 1 per 30 m^2 per la produzione di sementi di base;

— 1 per 10 m^2 per la produzione di sementi certificate.

▼M16

Nel caso della *Poa pratensis* il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare:

— 1 per 20 m^2 per la produzione di sementi di base,

— 4 per 10 m^2 per la produzione di sementi certificate.

Tuttavia, nel caso, di varietà classificate ufficialmente come «varietà apomittiche monoclonali» secondo procedure approvate, un numero di piante riconoscibili come non conformi alla varietà che non sia superiore a 6 per 10 m^2 può essere considerato corrispondente alle norme suindicate per la produzione di sementi certificate. Nel caso di colture di *Poa pratensis* appartenenti a tali varietà, uno Stato membro può essere autorizzato, dietro sua richiesta e conformemente alla procedura prevista all'articolo 21, ad accertare l'osservanza delle norme di purezza varietale non solo sulla base dei risultati dell'ispezione in campo effettuata ai sensi dell'allegato I, punto 6, se è provato che il rispetto delle norme di purezza varietale definite nell'allegato II è garantito mediante una analisi adeguata delle sementi o con altri mezzi appropriati

▼M14

Nel caso delle specie *Pisum sativum,* ►M15 *Vicia faba* ◄*, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala,* ►M15 ———— ◄►M16 ———— ◄ *viene applicata solamente la prima frase*.

▼M8

5. ►M40 La coltura è praticamente esente da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualità delle sementi.

La coltura soddisfa inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli organismi nocivi regolamentati non da quarantena («ORNQ») previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031 ([1]), nonché le misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.

La presenza di ORNQ sulla coltura e sulle rispettive categorie soddisfa i seguenti requisiti indicati nella tabella:

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglie per la produzione di sementi prebase	Soglie per la produzione di sementi di base	Soglie per la produzione di sementi certificate
Clavibacter michiganensis ssp. *insidiosus* (McCulloch 1925) Davis *et al.* [CORBIN]	*Medicago sativa* L.	0 %	0 %	0 %
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	*Medicago sativa* L.	0 %	0 %	0 % ◄

▼M29

6. La rispondenza alle norme summenzionate o ad altre condizioni viene esaminata, nel caso delle sementi di base, mediante ispezioni ufficiali sul campo e, nel caso delle sementi certificate, mediante ispezioni ufficiali sul campo o ispezioni effettuate sotto sorveglianza ufficiale:

([1]) Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

▼**M8**

A. lo stato colturale e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un esame adeguato;

B. si deve procedere ad almeno una ispezione in campo;

C. l'ampiezza, il numero e la distribuzione delle parti del campo che formano oggetto di ispezione al fine di esaminare la rispondenza alle condizioni fissate nel presente allegato devono essere determinati secondo metodi appropriati.

▼M35

ALLEGATO II

CONDIZIONI CUI DEVONO SODDISFARE LE SEMENTI

I. SEMENTI CERTIFICATE

1. Le sementi presentano identità e purezza varietali in grado sufficiente.

   In particolare, le sementi delle specie sotto elencate rispondono alle seguenti norme o altre condizioni. La purezza varietale minima è:

   — per *Poa pratensis*, varietà di cui all'allegato I, punto 4, seconda parte della terza frase, *Brassica napus* var. *napobrassica* e *Brassica oleracea* convar. *acephala*: 98 %,

   — per *Pisum sativum* e *Vicia faba*:

      — sementi certificate, 1a generazione: 99 %,

      — sementi certificate, 2a generazione: 98 %.

▼M38

   — *Trifolium subterraneum, Medicago* spp., eccetto *M. lupulina*, *M.sativa*, *M. x varia*:

      — per la produzione di sementi di base: 99,5 %;

      — per la produzione di sementi certificate ai fini dell'ulteriore riproduzione: 98 %;

      — per la produzione di sementi certificate: 95 %.

▼M35

   La purezza varietale minima è controllata principalmente durante ispezioni in loco effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato I.

2. Le sementi sono conformi alle seguenti norme o altre condizioni relative alla facoltà germinativa, alla purezza specifica e al contenuto di semi di altre specie di piante, anche per quanto riguarda la presenza di semi amari in varietà dolci di *Lupinus* spp.:

   A. Tabella:

▼M38

Specie	Facoltà germinativa		Purezza specifica								Contenuto massimo di semi di altre specie di piante in un campione del peso stabilito nell'allegato III, colonna 4 (totale per colonna)			Condizioni relative al contenuto di semi di *Lupinus* spp. di altro colore e di semi di lupino amari
	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Contenuto massimo di semi duri (% del seme puro)	Purezza specifica minima (% in peso)	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)							*Avena fatua, Avena sterilis*	*Cuscuta* spp.	*Rumex* spp. diverso da *Rumex acetosella* e *Rumex maritimus*	
				Totale	Una singola specie	*Elytrigia repens*	*Alopecurus myosuroides*	*Melilotus* spp.	*Raphanus raphanistrum*	*Sinapis arvensis*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Poaceae (Gramineae)														
Agrostis canina	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2 (n)	
Agrostis capillaris	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2 (n)	
Agrostis gigantea	80 (a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2(n)	
Agrostis stolonifera	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2 (n)	
Alopecurus pratensis	70 (a)		75	2,5	1,0 (f)	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)	
Arrhenatherum elatius	75 (a)		90	3,0	1,0 (f)	0,5	0,3				0 (g)	0 (j) (k)	5 (n)	
Bromus catharticus	75 (a)		97	1,5	1,0	0,5	0,3				0 (g)	0 (j) (k)	10 (n)	
Bromus sitchensis	75 (a)		97	1,5	1,0	0,5	0,3				0 (g)	0 (j) (k)	10 (n)	
Cynodon dactylon	70 (a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2	
Dactylis glomerata	80 (a)		90	1,5	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)	
Festuca arundinacea	80 (a)		95	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)	
Festuca filiformis	75 (a)		85	2,0	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)	
Festuca ovina	75 (a)		85	2,0	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)	
Festuca pratensis	80 (a)		95	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)	

▼M38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Festuca rubra	75 (a)		90	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)	
Festuca trachyphylla	75 (a)		85	2,0	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)	
×*Festulolium*	75 (a)		96	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)	
Lolium multiflorum	75 (a)		96	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)	
Lolium perenne	80 (a)		96	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)	
Lolium × hybridum	75 (a)		96	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)	
Phalaris aquatica	75 (a)		96	1,5	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	5	
Phleum nodosum	80 (a)		96	1,5	1,0	0,3	0,3				0	0 (k)	5	
Phleum pratense	80 (a)		96	1,5	1,0	0,3	0,3				0	0 (k)	5	
Poa annua	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)	
Poa nemoralis	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2 (n)	
Poa palustris	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2 (n)	
Poa pratensis	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2 (n)	
Poa trivialis	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2 (n)	
Trisetum flavescens	70 (a)		75	3,0	1,0 (f)	0,3	0,3				0 (h)	0 (j) (k)	2 (n)	
Fabaceae (Leguminosae)														
Biserrula pelecinus	70		98	0,5							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Galega orientalis	60 (a) (b)	40	97	2,0	1,5			0,3			0	0 (l) (m)	10 (n)	
Hedysarum coronarium	75 (a) (b)	30	95	2,5	1,0			0,3			0	0 (k)	5	
Lathyrus cicera	80		95	1	0,5			0,3			0 (i)	0 (j) (k)	20	
Lotus corniculatus	75 (a) (b)	40	95	1,8 (d)	1,0 (d)			0,3			0	0 (l) (m)	10	
Lupinus albus	80 (a) (b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)			0,3			0 (i)	0 (j)	5 (n)	o) (p)

▼M38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Lupinus angustifolius	75 (a) (b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)			0,3			0 (i)	0 (j)	5 (n)	o) (p)
Lupinus luteus	80 (a) (b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)			0,3			0 (i)	0 (j)	5 (n)	o) (p)
Medicago doliata	70		98	2							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Medicago italica	70 (b)	20	98	2							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Medicago littoralis	70		98	2							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Medicago lupulina	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	10	
Medicago murex	70 (b)	30	98	2							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Medicago polymorpha	70 (b)	30	98	2							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Medicago rugosa	70 (b)	20	98	2							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Medicago sativa	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	10	
Medicago scutellata	70		98	2							0 (i)	0 (j)(k)	10	
Medicago truncatula	70 (b)	20	98	2							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Medicago × varia	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	10	
Onobrychis viciifolia	75 (a) (b)	20	95	2,5	1,0			0,3			0	0 (j)	5	
Ornithopus compressus	75		90	1							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Ornithopus sativus	75		90	1							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Pisum sativum	80 (a)		98	0,5	0,3			0,3			0	0 (j)	5 (n)	
Trifolium alexandrinum	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	10	
Trifolium fragiferum	70		98	1							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Trifolium glanduliferum	70 (b)	30	98	1							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Trifolium hirtum	70		98	1							0 (i)	0 (j) (k)	10	

▼M38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Trifolium hybridum	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	10	
Trifolium incarnatum	75 (a) (b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	10	
Trifolium isthmocarpum	70		98	1							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Trifolium michelianum	75 (b)	30	98	1							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Trifolium pratense	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	10	
Trifolium repens	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	10	
Trifolium resupinatum	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	10	
Trifolium squarrosum	75 (b)	20	97	1,5				0,3			0	0 (l) (m)	10	
Trifolium subterraneum	80 (b)	40	97	0,5							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Trifolium vesiculosum	70		98	1							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Trigonella foenum-graecum	80 (a)		95	1,0	0,5			0,3			0	0 (j)	5	
Vicia benghalensis	80 (b)	20	97 (e)	1							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Vicia faba	80 (a) (b)	5	98	0,5	0,3			0,3			0	0 (j)	5 (n)	
Vicia pannonica	85 (a) (b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)			0,3			0 (i)	0 (j)	5 (n)	
Vicia sativa	85 (a) (b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)			0,3			0 (i)	0 (j)	5 (n)	
Vicia villosa	85 (a) (b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)			0,3			0 (i)	0 (j)	5 (n)	
Altre specie														
Brassica napus var. *napobrassica*	80 (a)		98	1,0	0,5				0,3	0,3	0	0 (j) (k)	5	
Brassica oleracea convar. *acephala* (*acephala* var. *medullosa* + var. *viridis*)	75 (a)		98	1,0	0,5				0,3	0,3	0	0 (j) (k)	10	
Phacelia tanacetifolia	80 (a)		96	1,0	0,5						0	0 (j) (k)		
Plantago lanceolata	75		85	1,5							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Raphanus sativus var. *oleiformis*	80 (a)		97	1,0	0,5				0,3	0,3	0	0 (j)	5	

▼**M35**

B. Altre norme o condizioni applicabili quando vi si fa riferimento nella tabella figurante nella sezione I, punto 2, lettera A, del presente allegato

a) Tutti i semi freschi e sani che non germinano dopo un pretrattamento sono considerati semi germinati;

b) Fino alla quantità massima indicata i semi duri presenti sono considerati semi in grado di germinare.

c) Un contenuto totale massimo dello 0,8 % in peso di semi di altre specie di *Poa* non è considerato come impurità.

d) Un contenuto massimo dell'1 % in peso di semi di *Trifolium pratense* non è considerato come impurità.

▼**M38**

e) Un contenuto totale massimo dello 0,5 % in peso di semi di *Lupinus albus*, *Lupinus angustifolius*, *Lupinus luteus*, *Pisum sativum*, *Vicia faba*, *Vicia* spp. in un'altra specie corrispondente non è considerato come impurità.

▼**M35**

f) La percentuale massima in peso prescritta dei semi di una singola specie non si applica ai semi di *Poa* spp.

g) Un contenuto totale massimo di due semi di *Avena fatua* e di *Avena sterilis* in un campione del peso prescritto non è considerato come impurità se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di queste specie.

h) La presenza di un seme di *Avena fatua* e di *Avena sterilis* in un campione del peso prescritto non è considerata come impurità se un secondo campione con il doppio del peso prescritto è esente da semi di queste specie.

i) La determinazione del numero di semi di *Avena fatua* e di *Avena sterilis* è necessaria solo se sussistono dubbi sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 12.

j) La determinazione del numero di semi di *Cuscuta* spp. è necessaria solo se sussistono dubbi sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 13.

k) La presenza di un seme di *Cuscuta* spp. in un campione del peso prescritto non è considerata come impurità se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di *Cuscuta* spp.

l) Il peso del campione per la determinazione del numero di semi di *Cuscuta* spp. è il doppio del peso specificato nell'allegato III, colonna 4, per la specie corrispondente.

m) La presenza di un seme di *Cuscuta* spp. in un campione del peso prescritto non è considerata come impurità se un secondo campione con il doppio del peso prescritto è esente da semi di *Cuscuta* spp.

n) La determinazione del numero di semi di *Rumex* spp. diverso da *Rumex acetosella* e *Rumex maritimus* è necessaria solo se sussistono dubbi sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 14.

o) La percentuale in numero di semi di *Lupinus* spp. di un altro colore non supera:

— nel lupino amaro 2 %

— nel *Lupinus* spp. diverso dal lupino amaro 1 %

▼**M35**

p) Nelle varietà di *Lupinus* spp. la percentuale in numero di semi amari non supera il 2,5 %.

3. ►**M40** Le sementi sono praticamente esenti da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualità delle sementi.

Le sementi soddisfano inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli ORNQ previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nonché le misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.

La presenza di ORNQ sulle sementi e sulle rispettive categorie soddisfa i seguenti requisiti indicati nella tabella:

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglie per le sementi prebase	Soglie per le sementi di base	Soglie per le sementi certificate
Clavibacter michiganensis ssp. *Insidiosus* (McCulloch 1925) Davis *et al.* [CORBIN]	*Medicago sativa* L.	0 %	0 %	0 %
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	*Medicago sativa* L.	0 %	0 %	0 % ◄

II. SEMENTI DI BASE

Fatte salve le disposizioni seguenti, le condizioni di cui alla sezione I del presente allegato si applicano alle sementi di base.

1. Le sementi di *Pisum sativum, Brassica napus* var. *napobrassica, Brassica oleracea* conv. *acephala, Vicia faba* e delle varietà di *Poa pratensis* di cui all'allegato I, punto 4, seconda parte della terza frase, sono conformi alle norme o altre condizioni seguenti: la purezza varietale minima è del 99,7 %.

La purezza varietale minima è controllata principalmente durante ispezioni in loco effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato I.

2. Le sementi sono conformi alle altre norme o condizioni seguenti:

A. Tabella:

▼M38

Specie	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante						Altre norme o condizioni
	Totale (% in peso)	Numero di semi in un campione del peso indicato nell'allegato III, colonna 4 (totale per colonna)					
		Una singola specie	*Rumex* spp. diverso da *Rumex acetosella* e *Rumex maritimus*	*Elytrigia repens*	*Alopecurus myosuroides*	*Melilotus* spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Poaceae (Gramineae)							
Agrostis canina	0,3	20	1	1	1		(j)
Agrostis capillaris	0,3	20	1	1	1		(j)
Agrostis gigantea	0,3	20	1	1	1		(j)
Agrostis stolonifera	0,3	20	1	1	1		(j)
Alopecurus pratensis	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
Arrhenatherum elatius	0,3	20 (a)	2	5	5		i) (j)
Bromus catharticus	0,4	20	5	5	5		(j)
Bromus sitchensis	0,4	20	5	5	5		(j)
Cynodon dactylon	0,3	20 (a)	1	1	1		(j)
Dactylis glomerata	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
Festuca arundinacea	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
Festuca filiformis	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
Festuca ovina	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
Festuca pratensis	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
Festuca rubra	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
Festuca trachyphylla	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
× *Festulolium*	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
Lolium multiflorum	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)

▼M38

1	2	3	4	5	6	7	8
Lolium perenne	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
Lolium × hybridum	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
Phalaris aquatica	0,3	20	2	5	5		(j)
Phleum nodosum	0,3	20	2	1	1		(j)
Phleum pratense	0,3	20	2	1	1		(j)
Poa annua	0,3	20 (b)	1	1	1		f) (j)
Poa nemoralis	0,3	20 (b)	1	1	1		f) (j)
Poa palustris	0,3	20 (b)	1	1	1		f) (j)
Poa pratensis	0,3	20 (b)	1	1	1		f) (j)
Poa trivialis	0,3	20 (b)	1	1	1		f) (j)
Trisetum flavescens	0,3	20 (c)	1	1	1		i) (j)
Fabaceae (Leguminosae)							
Biserrula pelecinus	0,3	20	5				
Galega orientalis	0,3	20	2			0 (e)	(j)
Hedysarum coronarium	0,3	20	2			0 (e)	(j)
Lathyrus cicera	0,3	20	5	—	—	0 (d)	
Lotus corniculatus	0,3	20	3			0 (e)	g) (j)
Lupinus albus	0,3	20	2			0 (d)	h) (k)
Lupinus angustifolius	0,3	20	2			0 (d)	h) (k)
Lupinus luteus	0,3	20	2			0 (d)	h) (k)
Medicago doliata	0,3	20	5	—	—	0 (e)	
Medicago italica	0,3	20	5	—	—	0 (e)	

▼M38

1	2	3	4	5	6	7	8
Medicago littoralis	0,3	20	5	—	—	0 (e)	
Medicago lupulina	0,3	20	5	—	—	0 (e)	(j)
Medicago murex	0,3	20	5	—	—	0 (e)	
Medicago polymorpha	0,3	20	5	—	—	—	
Medicago rugosa	0,3	20	5	—	—	—	
Medicago sativa	0,3	20	3			0 (e)	(j)
Medicago scutellata	0,3	20	5				
Medicago truncatula	0,3	20	5				
Medicago × varia	0,3	20	3			0 (e)	(j)
Onobrychis viciifolia	0,3	20	2			0 (d)	
Ornithopus compressus	0,3	20	5				
Ornithopus sativus	0,3	20	5				
Pisum sativum	0,3	20	2			0 (d)	
Trifolium alexandrinum	0,3	20	3			0 (e)	(j)
Trifolium fragiferum	0,3	20	5				
Trifolium glanduliferum	0,3	20	5				
Trifolium hirtum	0,3	20	5				
Trifolium hybridum	0,3	20	3			0 (e)	(j)
Trifolium incarnatum	0,3	20	3			0 (e)	(j)
Trifolium isthmocarpum	0,3	20	5	—	—	—	(j)
Trifolium michelianum	0,3	20	5	—	—	—	—
Trifolium pratense	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Trifolium repens	0,3	20	5			0 (e)	(j)

▼M38

1	2	3	4	5	6	7	8
Trifolium resupinatum	0,3	20	3			0 (e)	(j)
Trifolium squarrosum	0,3	20	5	—	—	—	—
Trifolium subterraneum	0,3	20	5	—	—	—	(j)
Trifolium vesiculosum	0,3	20	5	—	—	—	(j)
Trigonella foenum–graecum	0,3	20	2			0 (d)	
Vicia benghalensis	0,3	20	5	—	—	0 (d)	—
Vicia faba	0,3	20	2			0 (d)	
Vicia pannonica	0,3	20	2			0 (d)	(h)
Vicia sativa	0,3	20	2			0 (d)	(h)
Vicia villosa	0,3	20	2			0 (d)	(h)
Altre specie							
Brassica napus var. *napobrassica*	0,3	20	2				(j)
Brassica oleracea convar. *acephala* (*acephala* var. *medullosa* + var. *viridis*)	0,3	20	3				(j)
Phacelia tanacetifolia	0,3	20					
Plantago lanceolata	0,3	20	3				
Raphanus sativus var. *oleiformis*	0,3	20	2				

▼**M35**

B. Altre norme o condizioni applicabili quando vi si fa riferimento nella tabella figurante alla sezione II, punto 2, lettera A, del presente allegato

a) Un contenuto totale massimo di 80 semi di *Poa* spp. non è considerato come impurità.

b) La condizione indicata nella colonna 3 non si applica ai semi di *Poa* spp.; il contenuto totale massimo di semi di *Poa* spp. di una specie diversa da quella da esaminare non può superare un seme in un campione di 500 semi.

c) Un contenuto totale massimo di 20 semi di *Poa* spp. non è considerato come impurità.

d) La determinazione del numero di semi di *Melilotus* spp. è necessaria solo se sussistono dubbi sul rispetto delle condizioni indicate nella colonna 7.

e) La presenza di un seme di *Melilotus* spp. in un campione del peso prescritto non è considerata come impurità se un secondo campione con il doppio del peso prescritto è esente da semi di *Melilotus* spp.

f) La condizione (c) indicata nella sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica.

g) La condizione (d) indicata nella sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica.

h) La condizione (e) indicata nella sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica.

i) La condizione (f) indicata nella sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica.

j) Le condizioni (k) e (m) indicate nella sezione I, punto 2, del presente allegato non si applicano.

k) Nelle varietà di *Lupinus* spp. la percentuale in numero di semi amari non supera l'1 %.

III. SEMENTI COMMERCIALI

Fatte salve le disposizioni seguenti, le condizioni di cui alla sezione I, punti 2 e 3, del presente allegato, si applicano alle sementi commerciali.

1. Le percentuali in peso di cui alle colonne 5 e 6 della tabella figurante nella sezione I, punto 2, lettera A, del presente allegato sono aumentate dell'1 %.

2. Per *Poa annua* un contenuto totale massimo del 10 % in peso di semi di altre specie di *Poa* non è considerato come impurità.

3. Per le specie di *Poa* spp. diverse da *Poa annua* un contenuto totale massimo del 3 % in peso di semi di altre specie di *Poa* non è considerato come impurità.

4. Per *Hedysarum coronarium* un contenuto totale massimo dell'1 % in peso di semi di *Melilotus* spp. non è considerato come impurità.

5. La condizione (d) indicata nella sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica a *Lotus corniculatus*.

6. Per *Lupinus* spp.:

a) la purezza specifica minima è del 97 % in peso;

▼**M35**

b) la percentuale in numero di semi di *Lupinus* spp. di un altro colore non supera:

— nel lupino amaro 4 %

— nel *Lupinus* spp. diverso dal lupino amaro 2 %

▼**M38**

7. Per *Vicia* spp. un contenuto totale massimo del 6 % in peso di semi di *Vicia pannonica, Vicia villosa*, *Vicia benghalensis* o di specie coltivate affini in un'altra specie corrispondente non è considerato come impurità.

8. Per *Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa*, *Vicia benghalensis* la purezza specifica minima è del 97,0 % in peso.

9. Per *Lathyrus cicera* la purezza specifica minima è del 90 % in peso. Un contenuto totale massimo del 5 % in peso di semi di specie coltivate affini non è considerato come impurità.

▼M38

ALLEGATO III

PESO DEI LOTTI E DEI CAMPIONI

Specie	Peso massimo di un lotto (tonnellate)	Peso minimo di un campione prelevato da un lotto (grammi)	Peso del campione per la determinazione del numero di cui alle colonne da 12 a 14 dell'allegato II, sezione I, paragrafo 2, punto A, e alle colonne da 3 a 7 dell'allegato II, sezione II, paragrafo 2, punto A (grammi)
1	2	3	4
▼M39			
Poaceae (Gramineae) [1]			
▼M38			
Agrostis canina	10	50	5
Agrostis capillaris	10	50	5
Agrostis gigantea	10	50	5
Agrostis stolonifera	10	50	5
Alopecurus pratensis	10	100	30
Arrhenatherum elatius	10	200	80
Bromus catharticus	10	200	200
Bromus sitchensis	10	200	200
Cynodon dactylon	10	50	5
Dactylis glomerata	10	100	30
Festuca arundinacea	10	100	50
Festuca filiformis	10	100	30
Festuca ovina	10	100	30
Festuca pratensis	10	100	50
Festuca rubra	10	100	30
Festuca trachyphylla	10	100	30
×Festulolium	10	200	60
Lolium multiflorum	10	200	60
Lolium perenne	10	200	60
Lolium × hybridum	10	200	60

▼**M38**

1	2	3	4
Phalaris aquatica	10	100	50
Phleum nodosum	10	50	10
Phleum pratense	10	50	10
Poa annua	10	50	10
Poa nemoralis	10	50	5
Poa palustris	10	50	5
Poa pratensis	10	50	5
Poa trivialis	10	50	5
Trisetum flavescens	10	50	5
Fabaceae (Leguminosae)			
Biserrula pelecinus	10	30	3
Galega orientalis	10	250	200
Hedysarum coronarium			
— frutto	10	1 000	300
— seme	10	400	120
Lathyrus cicera	25	1 000	140
Lotus corniculatus	10	200	30
Lupinus albus	30	1 000	1 000
Lupinus angustifolius	30	1 000	1 000
Lupinus luteus	30	1 000	1 000
Medicago doliata	10	100	10
Medicago italica	10	100	10
Medicago littoralis	10	70	7
Medicago lupulina	10	300	50
Medicago murex	10	50	5
Medicago polymorpha	10	70	7
Medicago rugosa	10	180	18
Medicago sativa	10	300	50
Medicago scutellata	10	400	40

▼**M38**

1	2	3	4
Medicago truncatula	10	100	10
Medicago × varia	10	300	50
Onobrychis viciifolia:			
— frutto	10	600	600
— seme	10	400	400
Ornithopus compressus	10	120	12
Ornithopus sativus	10	90	9
Pisum sativum	30	1 000	1 000
Trifolium alexandrinum	10	400	60
Trifolium fragiferum	10	40	4
Trifolium glanduliferum	10	20	2
Trifolium hirtum	10	70	7
Trifolium hybridum	10	200	20
Trifolium incarnatum	10	500	80
Trifolium isthmocarpum	10	100	3
Trifolium michelianum	10	25	2
Trifolium pratense	10	300	50
Trifolium repens	10	200	20
Trifolium resupinatum	10	200	20
Trifolium squarrosum	10	150	15
Trifolium subterraneum	10	250	25
Trifolium vesiculosum	10	100	3
Trigonella foenum-graecum	10	500	450
Vicia benghalensis	20	1 000	120
Vicia faba	30	1 000	1 000
Vicia pannonica	30	1 000	1 000
Vicia sativa	30	1 000	1 000
Vicia villosa	30	1 000	1 000
Altre specie			
Brassica napus var. *napobrassica*	10	200	100

▼M38

1	2	3	4
Brassica oleracea convar. *acephala*	10	200	100
Phacelia tanacetifolia	10	300	40
Plantago lanceolata	5	20	2
Raphanus sativus var. *oleiformis*	10	300	300

▼M39

(1) Il peso massimo del lotto può essere aumentato a 25 tonnellate se il fornitore è stato autorizzato in tal senso dall'autorità competente.

▼M38

Il peso massimo di un lotto non può essere superato più del 5 %.

▼M6

ALLEGATO IV

CONTRASSEGNO

A. **Etichetta ufficiale**

I. *Indicazioni presritte*

a) Per le sementi di base e le sementi certificate:

1. «Normativa ►M27 CE ◄»

2. Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi

▼M37

2 *bis*. Numero d'ordine attribuito ufficialmente

▼M6

3. Numero di riferimento del lotto

▼M9

3 *bis*. Mese e anno della chiusura, indicati con l'espressione: «chiuso …» (mese, anno)

o

mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l'espressione: «campione prelevato…» (mese, anno)

▼M6

4. Specie ►M22 indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini ◄

▼M32

Nel caso di x *Festulolium* sono indicati i nomi delle specie appartenenti ai generi *Festuca* e *Lolium*.

▼M6

5. Varietà ►M22 indicata almeno in caratteri latini ◄

6. Categoria

7. Paese di produzione

8. Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi puri

9. In caso di indicazione del peso e d'utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri ed il peso totale

10. Per le sementi certificate della seconda riproduzione e delle riproduzioni successive da sementi di base: numero delle generazioni dalla semente di base

11. Per le sementi delle varietà di graminacee che con hanno subito un esame del valore agronomico e di utilizzazione, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole [1]: «non destinate ad essere usate come piante foraggere».

▼M7

12. In caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato … (mese ed anno)» e il servizio responsabile della rianalisi. Queste indicazioni possono figurare su un talloncino autoadesivo ufficiale apposto sull'etichetta ufficiale.

[1] GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.

▼M22

Conformemente alla procedura prevista all'articolo 21 gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

▼M6

b) Per le sementi commerciali

1. «Normativa ►M27 CE ◄»

2. «Sementi commerciali (non certificate per la varietà)»

3. Servizio di controllo e Stato membro o sigla degli stessi

▼M37

3 *bis*. Numero d'ordine attribuito ufficialmente

▼M6

4. Numero di riferimento

▼M9

4 *bis*. icati con l'espressione: «chiuso …» (mese, anno)

o

mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa all'approvazione come semente commerciale, indicati con l'espressione: «campione prelevato … (mese, anno).»

▼M6

5. Specie [1] ►M22 indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini: ◄

6. Regione di produzione

7. Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi puri

8. In caso di indicazione del peso e d'utilizzazione di antiparassitari granulati solidi, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri ed il peso totale.

▼M7

9. In caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato … (mese ed anno)» e il servizio responsabile della rianalisi. Queste indicazioni possono figurare su un talloncino autoadesivo ufficiale apposto sull'etichetta ufficiale.

▼M22

Conformemente alla procedura prevista all'articolo 21 gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

▼M6

c) Per i miscugli di sementi

1. «Miscugli di sementi per … (utilizzazione prevista)»

2. Servizio che ha proceduto alla chiusura e Stato membro o sigla degli stessi

[1] Per quanto riguarda i lupini bisogna indicare se si tratta di lupini amari o di lupini dolci.

▼M37

2 *bis*. Numero d'ordine attribuito ufficialmente

▼M6

3. Numero di riferimento del lotto

▼M9

3 *bis*. Mese e anno della chiusura, indicati con l'espressione: «chiuso …» (mese, anno).

▼M6

4. Proporzione in peso di ciascuna delle componenti indicate secondo le specie e, se necessario, le varietà ►M22 indicate in entrambi i casi almeno in caratteri latini: ◄ la menzione della denominazione del miscuglio è sufficiente se la proporzione in peso è resa nota per iscritto all'acquirente o se è ufficialmente depositata

▼M32

Nel caso di x *Festulolium* sono indicati i nomi delle specie appartenenti ai generi *Festuca* e *Lolium*.

▼M6

5. Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi puri

6. In caso di indicazione di peso e d'utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri ed il peso totale.

▼M7

7. In caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa di tutte le componenti del miscuglio, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato … (mese ed anno)» e il servizio responsabile della rianalisi. Queste indicazioni possono figurare su un talloncino autoadesivo ufficiale apposto sull'etichetta ufficiale

▼M6

II. *Dimensioni minime*

110 mm × 67 mm.

B. **Etichetta del fornitore o scritta sull'imballaggio (piccolo imballaggio ►M27 CE ◄,)**

Indicazioni prescritte

a) Per le sementi certificate

1. «Piccolo imballaggio ►M27 CE ◄ B»

2. Nome e indirizzo del fornitore responsabile del contrassegno o suo segno di identificazione

3. Numero d'ordine attribuito ufficialmente

4. Servizio che ha attribuito il numero d'ordine e nome dello Stato membro o loro sigla

5. Numero di riferimento quando il numero d'ordine ufficiale non consente di identificare il lotto certificato

6. Specie ►M22 indicata almeno in caratteri latini. ◄

7. Varietà ►M22 indicata almeno in caratteri latini. ◄

8. ►M28 «Categoria» ◄

9. Peso lordo o netto o numero di semi puri

10. In caso di indicazione del peso e d'utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale

▼**M6**

11. Per le sementi di varietà di graminacee che non hanno subito un esame del valore agronomico e di utilizzazione, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole: «non destinate ad essere utilizzate come piante foraggere»

b) Per le sementi commerciali:

1. «Piccolo imballaggio ►**M27** CE ◄ B»

2. Nome e indirizzo del fornitore responsabile del contrassegno o suo segno di identificazione

3. Numero d'ordine attribuito ufficialmente

4. Servizio che ha attribuito il numero d'ordine e nome dello Stato membro o loro sigla

5. Numero di riferimento quando il numero d'ordine ufficiale non consente di identificare il lottocontrollato

6. Specie ([1]) ►**M22** indicata almeno in caratteri latini. ◄

7. «Sementi commerciali»

8. Peso lordo o netto o numero di semi puri

9. In caso di indicazione del peso e d'utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale.

c) Per i miscugli di sementi

1. «Piccolo imballaggio ►**M27** CE ◄ A» oppure «Piccolo imballaggio ►**M27** CE ◄ B»

2. Nome e indirizzo del fornitore responsabile del contrassegno o suo segno di identificazione

3. Piccolo imballaggio ►**M27** CE ◄ B: numero d'ordine attribuito ufficialmente

4. Piccolo imballaggio ►**M27** CE ◄ B: servizio che ha attribuito il numero d'ordine e nome dello Stato membro o loro sigla

5. Piccolo imballaggio ►**M27** CE ◄ B: numero di riferimento quando il numero d'ordine ufficiale non consente di identificare i lotti utilizzati

6. Piccolo imballaggio ►**M27** CE ◄ A: numero di riferimento che consente di identificare i lotti utilizzati

7. Piccolo imballaggio ►**M27** CE ◄ A: nome dello Stato membro o sua sigla

8. «Miscugli di sementi per… (utilizzazione prevista)»

9. Peso netto o lordo o numero di semi puri

([1]) Per quanto riguarda i lupini bisogna indicare se si tratta di lupini amari o di lupini dolci

▼**M6**

10. In caso di indicazione del peso e d'utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale

11. Proporzione in peso delle diverse componenti indicate secondo le specie e, se necessario, secondo le varietà, ►**M22** indicate in entrambi i casi almeno in caratteri latini: ◄ è sufficiente una parte di queste menzioni, purché gli Stati membri le abbiano rese obbligatorie per i piccoli imballaggi prodotti nel loro territorio, e la menzione della denominazione del miscuglio, se la proporzione in peso puè essere comunicata all'acquirente su sua richiesta e se è ufficialmente depositata.

▼M22

ALLEGATO V

Etichetta e documento previsti nel caso di sementi non definitivamente certificate e raccolte in un altro Stato membro

A. *Indicazioni prescritte per l'etichetta*

— Autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi.

▼M37

— Numero d'ordine attribuito ufficialmente.

▼M22

— Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini.

— Varietà, indicata almeno in caratteri latini.

— Categoria.

— Numero di riferimento del campo o della partita.

— Peso netto o lordo dichiarato.

— La menzione «sementi non definitivamente certificate».

Conformemente alla procedura prevista all'articolo 21 gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

B. *Colore dell' etichetta*

L'etichetta è di colore grigio.

C. *Indicazioni prescritte per il documento*

— Autorità che rilascia il documento.

▼M37

— Numero d'ordine attribuito ufficialmente.

▼M22

— Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini.

— Varietà, indicata almeno in caratteri latini.

— Categoria.

— Numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del paese o dei paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi.

— Numero di riferimento del campo o della partita.

— Superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento.

— Quantità di sementi raccolte e numero di colli.

— Numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate.

— Attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui provengono le sementi.

— Se del caso, risultati dell'analisi preliminare delle sementi.